



CITTA' DI CASTEGGIO

(PROVINCIA DI PAVIA)

Reg. Gen N. 359

Del 14 maggio 2024

SETTORE - SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE

Determinazione n. 67 del 14/05/2024

**OGGETTO: REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO PART-TIME VERTICALE E INDETERMINATO DI
"DIRETTORE MUSEO ARCHEOLOGICO COMUNALE/BIBLIOTECA CIVICA" -
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata:

- la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 19/12/2023
- la propria determinazione n. 40 del 22/02/2024, R.G. 168/2024, con la quale si provvedeva all'approvazione del bando di concorso, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di part-time verticale e indeterminato di "direttore museo archeologico comunale/biblioteca civica" - area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D);

Considerato che:

- il bando di che trattasi è stato pubblicato all'Albo pretorio online e nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso del Comune di Casteggio dal 21/02/2024 al 22/03/2024, nonché sul sito InPa;
- la data prevista per la presentazione delle candidature è scaduta in data 22/03/2024, alle ore 23:59;
- alla data odierna, sono state acquisite le candidature ma non è stata espletata alcuna attività ulteriore inerente alla procedura concorsuale in oggetto;

Constato che:

- in data 22/03/2024 l'ente ha ricevuto una comunicazione dall'Associazione Nazionale Archeologi con sede in Roma, prot. 01_004_2024 del 21/03/2024, ns prot. 4551 del 22/03/2024, con la quale si evidenzia una criticità poiché il bando, pur richiedendo specifica laurea in archeologia, in realtà non richiama correttamente i requisiti richiesti dall'articolo 9 bis del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), descritti nell'"Allegato 2" del D.M. 244/2019);
- sono stati acquisiti una serie di pareri specialistici sulla questione di ricognizione del dettato normativo;
- il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed in particolare l'art. 9 bis quanto ai "Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali" dispone testualmente quanto segue: "In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale";

- la legge 22 luglio 2014, n. 110, volta appunto a dettare modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti”, all’art. 2 ha previsto l’istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati con apposito decreto; elenchi che non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale, talchè l’assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione;
- il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali n. 244 del maggio 2019 ha dettato la “Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110”;
- i requisiti di accesso della figura di archeologo di Fascia I (di cui all’allegato2 del Decreto Ministeriale n.244 del 20/05/2019);
- le “Linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali” (all. B. della Deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2002, n. 7/11643) e s.m.i. sono applicabili solo in via residuale;

Ritenuto che è interesse e dovere dell’ente procedere alla selezione di personale qualificato in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, e che è altrettanto doveroso rappresentare chiaramente l’esigenza del possesso di requisiti previsti dalle normative settoriali di riferimento, anche ove le stesse si ritenessero suscettibili di integrare il bando;

Tenuto conto che già il bando di concorso pubblico per la copertura di un posto part-time 18 ore verticale ed indeterminato di “direttore museo archeologico comunale/biblioteca civica” - area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex categoria D), prevede espressamente all’art. 13 quanto segue: “Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che si riserva la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso di selezione. L’Amministrazione si riserva, altresì, di non dare corso alla presente procedura in caso di sopravvenienza di previsioni normative o condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione”;

Richiamati:

- il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la pubblica amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento” (cfr. ex multis Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 4554/2011);
- la giurisprudenza amministrativa che ha ribadito come la revoca di un bando di concorso pubblico rientri nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, sent. nn. 4554/2011, 3401/2005, 6508/2003, 582/2020), in quanto “la revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente alla verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell’art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell’interesse pubblico originario (...) per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza”, per effetto di una rimediazione dell’assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto di revoca, alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico (cfr. ex multis Cons. di Stato, sent. n. 5026/2016, sent. n. 554/2013);

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere alla revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di part-time verticale e indeterminato di “direttore museo archeologico comunale/biblioteca civica” - area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex categoria D), indetto con la propria determinazione n. 40 del 22/02/2024, R.G. 168/2024, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 che testualmente recita “ per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”;

Evidenziato che la revoca del bando di concorso pubblico sarà resa nota con le stesse modalità di pubblicazione del bando stesso, ossia sul sito Istituzionale dell'Ente, nella sezione "Albo Pretorio", Amministrazione Trasparente – sezione "concorsi" e sul portale di reclutamento "inPA";

VISTI:

- i C.C.N.L. vigenti del personale Comparto Funzioni Locali;
- il T.U.E.L approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- lo Statuto comunale;
- il decreto Presidente della Repubblica 09/05/1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Così come modificato le modifiche introdotte dal DPR 16 giugno 2023 n. 82 pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 2023 n. 150
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi recanti norme inerenti le procedure di accesso all'impiego" approvato con deliberazione della giunta comunale n. 93 del 07/05/2019;
- il Documento unico di programmazione 2024/2026 e la nota di aggiornamento dello stesso rispettivamente approvati con deliberazioni del consiglio n. 34 del 12/10/2023 e n. 56 del 27/12/2023;
- il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione del consiglio n.57 del 27/12/2023;
- il piano integrato attività e organizzazione approvato con deliberazione di giunta comunale n. 46 del 9/04/2024;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di revocare il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto part-time 18 ore verticale ed indeterminato di "direttore museo archeologico comunale/biblioteca civica" - area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D), indetto con determinazione n. 40 del 22/02/2024, R.G. 168/2024;
3. Di rendere immediatamente esecutivo il presente annullamento d'ufficio in via di autotutela;
4. Di disporre la pubblicazione dell'avviso di revoca, allegato alla presente determinazione, del concorso pubblico in oggetto all'Albo pretorio online, nella pagina dedicata alla procedura della sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso del sito istituzionale dell'Ente e, per estratto sul portale del reclutamento INPA disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it.sull'InPa>, e di darne avviso ai candidati che hanno presentato domanda;
5. Di rendere noto che responsabile del procedimento è il soggetto che adotta l'atto.
6. Di indire nuovo concorso pubblico formalizzando espressamente l'esigenza del possesso dei requisiti di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 244 del 20/05/2019 in merito alla figura di archeologo di fascia I.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE FILIPPI CRISTINA ***

* Atto firmato digitalmente ai sensi del dlgs. 82/2005